

PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

Articolo 3.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.2 – Rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;

- f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa non sia superiore al 100% del massimo valore del Kd della categoria di appartenenza indicata nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 3.3 – Costo del servizio

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal Comune così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il Piano Finanziario definitivo.

5. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 3.4 – Soggetto attivo Tari

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3.5 – Soggetti passivi Tari

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.

5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Articolo 3.6 – Locali ed aree soggette

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

- a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
- b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c. il vano scala interno all'abitazione;
- d. i posti macchina coperti;
- e. le cantine;
- f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 3.7 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

- iii. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - iv. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - v. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle aree di produzione e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette a tariffa:
- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006.

5. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali 35%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie 35%;
 - c) tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie 35%;
 - d) autocarrozzerie 35%;
 - e) autofficine per riparazioni autoveicoli 35%;
 - f) elettrauto, gommista, 35%;
 - g) officine metalmeccaniche in genere, carpenterie 35%;
 - h) falegnamerie 35%;
 - i) autolavaggi ,auto lavaggi, auto rimessaggi 35%;
 - j) verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 35%;
 - k) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici 35%;
 - l) materassifici e poltronifici 35%.
7. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 6, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire delle esclusioni di cui ai commi precedenti, l'interessato:
- a) dovrà indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

l'esclusione viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

- b) dovrà comunicare al Comune entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione (a titolo di esempio copie dei formulari di trasporto, modello unico di denuncia MUD, ecc..) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Articolo 3.8 – Determinazione della Tari

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno

di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Articolo 3.9 – Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3.10 – Categorie di utenze

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe.

Articolo 3.11 – Utenze domestiche – Calcolo della tariffa

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
4. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento.
5. Tenuto conto dell'applicazione alle unità domestiche di un costo unitario medio per numero dei componenti familiari che abitano l'immobile e di un criterio presuntivo, per l'utenza domestica non residente, del numero di componenti medio calcolato in maniera figurativa in base alla superficie, è stabilita, una determinazione dei coefficienti che prevede una tariffa a mq diversa rispetto alle abitazioni dei nuclei residenti, come già previsto dal precedente regolamento Tarsu.

Articolo 3.12 – Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 3.2, l'Ente Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.
4. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato B del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
7. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
8. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
9. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
11. I locali e le aree, non espressamente indicativi, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate. Si specifica, inoltre, che per Bed e Breakfast si intende l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti. Per affittacamere si intendono quelle strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici. Le case e gli appartamenti per vacanze sono gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l'obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni. Sono case per ferie le strutture recettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. Per residenze rurali, le c.d. country house, devono intendersi

quelle strutture localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzate fuori dal centro urbano, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno. Per Agriturismo si intende quell'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del Codice Civile, singoli od associati e da loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

Articolo 3.13 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro.
5. Per il commercio ambulante, il versamento della tassa deve avvenire mensilmente e comunque prima dell'inizio dell'occupazione ed è condizione per l'accesso all'utilizzo del suolo pubblico. La tassa potrà essere versata anche cumulativamente al Canone di Occupazione

Articolo 3.14 - Manifestazioni ed eventi

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park,

raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Comune dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 22 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Articolo 3.15 - Riduzioni tariffa

1. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal Comune.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è ridotta del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, qualora l'utente risieda o abbia dimora per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale e dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
3. Per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata di almeno 100mq nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della tariffa nella misura del 25%. Per coloro che praticano il compostaggio nelle abitazioni dove non sono residenti la riduzione prevista è pari al 15% della tariffa. La riduzione per la pratica del compostaggio è concessa previa verifica periodica da parte del Comando di Polizia Municipale con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.
4. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui al comma precedente, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Comune mediante la quale attestino entro il termine del 20 gennaio e con le modalità previste nel presente Regolamento, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo dall'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dal Comune del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività

alternative di smaltimento dei rifiuti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Comune l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.

5. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
6. Le modalità di messa in atto delle iniziative di cui al comma precedente e delle riduzioni applicabili, verranno deliberate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe.
7. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 40.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.
9. Sono ridotte le tariffe delle seguenti Categ. e sott.Categ.: I; III; IV; V; VII; VIII; IX; X; IX; con ubicazione in una delle Vie dell'allegato "D" del presente Regolamento.
10. Le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della tariffa.

Articolo 3.16 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Articolo 3.17 - Agevolazioni

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi:
 - a. I locali occupati o detenuti da nuclei familiari al cui interno è presente un diversamente abile usufruente di indennità di accompagnamento, da pensionati e da invalidi al 100%: a condizione che per l'anno precedente a quello di riferimento hanno percepito redditi

propri fino ad € 6.713,94 e redditi cumulabili con il proprio nucleo familiare fino ad € 11.271,16; ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;

2. La Giunta Municipale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni nei casi di comprovata indigenza di soggetti passivi del tributo, non riconducibili nella norma esonerativi di cui innanzi.
3. Le soglie di esenzione di cui al comma 1 sono aggiornate annualmente all'indice Istat dei prezzi la consumo, dalla data della sua istituzione. Resta a cura dell'Ufficio Tributi comunicare all'esterno le nuove soglie di reddito non appena note: anche attraverso il portale www.comune.amalfi.sa.it.
4. Il beneficiario potrà produrre apposita istanza di esenzione entro il 31 ottobre di ciascun anno. La domanda presentata varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse sarà prodotta una nuova denuncia secondo le modalità dell'art. 1.4 del presente regolamento, allo scopo di adeguarsi alle normali condizioni di imposizione. La mancata presentazione della nuova denuncia, comporta le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Articolo 3.18 – Zone di effettuazione del servizio e tariffe

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Potranno essere previste zone del territorio in cui, le differenze del servizio di raccolta e igiene del suolo, può comportare differenti coefficienti per il calcolo della TARI, altresì differenziabili per categorie di utenza. L'elenco delle vie di cui alle zone diversamente servite è riportato all'allegato D.

Articolo 3.19 - Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 6;
 - b. richieste di agevolazione;
 - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'ufficio attività produttive comunica all'ufficio tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
4. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
6. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
8. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
9. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

11. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.

12. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;

- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
13. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta o fax.
 14. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, devono essere presentate al Comune entro il 31 ottobre di ciascun anno ed hanno efficacia dall'anno in corso.
 15. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
 16. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
 17. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva comunicazione.

Articolo 3.20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 3.21 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TARI - ALLEGATO A

CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

| Categorie |
|---|
| 01-00 Abitazioni e relative dipendenze |
| 01-01 Depositi e Garage delle Abitazioni |
| 01- 02 Abitazioni e relative dipendenze occupate da residenti |
| 01-03 Depositi e Garage delle Abitazioni occupate da residenti |
| 01-04 Abitazioni e relative dipendenze per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 01- 05 Depositi e Garage delle Abitazioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 01- 06 Abitazioni e relative dipendenze occupate da residenti per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 01-07 Depositi e Garage delle Abitazioni occupate da residenti per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |

TARI - ALLEGATO B

CATEGORIE UTENZA NON DOMESTICA

| Categoria |
|---|
| 02-00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere |
| 02-01 Locali destinati a servizi e depositi della II categoria |
| 02-02 Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria |
| 02-03 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 02-04 Locali destinati a servizi e depositi della II per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 02-05 Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 03-00 Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico |
| 03-01 Locali destinati a servizi e depositi della categoria III |
| 03-02 Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria |
| 03-03 Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 03-04 Locali destinati a servizi e depositi della categoria III per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 03-05 Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 04-00 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio |
| 04-01 Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV |
| 04-02 Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria |
| 04-03 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 04-04 Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 04-05 Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 05-00 Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, ecc...) |
| 05-01 Locali destinati a servizi e depositi della categoria V |
| 05-02 Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria |
| 05-03 Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di |

| |
|--|
| alimentari, ecc...) per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 05-04 Locali destinati a servizi e depositi della categoria V per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 05-05 Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 06-00 Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile |
| 06-01 Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI |
| 06-02 Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni |
| 06-03 Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo |
| 06-04 Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni |
| 06-05 Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze |
| 06-06 Case per ferie |
| 06-07 Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-08 Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-09 Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-10 Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-11 Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-12 Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 06-13 Case per ferie per utenze ubicate nell'elenco Vie di cui all'allegato D del regolamento |
| 07-00 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei |
| 07-01 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 08-00 Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie II, III, V, VI |
| 08-01 Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII |
| 08-02 Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria |
| 08-03 Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi |
| 08-04 Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 08-05 Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie II, III, V, VI per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 08-06 Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 08-07 Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 09-00 Istituti finanziari ed istituti assicurativi |

| |
|--|
| 09-01 Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi |
| 09-02 Istituti finanziari ed istituti assicurativi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 09-03 Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 10-00 Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi |
| 10-01 Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi |
| 10-02 Palestre con annessi servizi e depositi |
| 10-03 Locali destinati a servizi e depositi della X categoria |
| 10-04 Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 10-05 Palestre con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 10-06 Locali destinati a servizi e depositi della X categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 10-07 Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 11-00 Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur |
| 11-01 Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi |
| 11-02 autorimesse esclusivamente per residenti |
| 11-03 distributori di carburante |
| 11-04 rimesse ubicate nelle frazioni |
| 11-05 distributori di carburante per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 11-06 Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento |
| 12-00 Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) |
| 13-00 Pontili per ormeggio di imbarcazioni |
| 13-01 Pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro |
| 13-02 aree portuali in concessione |

TARI - ALLEGATO C - CRITERI ASSIMILAZIONE

RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

| Codice CER | Descrizione |
|--------------|--|
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | <i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i> |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 03 | <i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i> |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 | <i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i> |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 06 | <i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i> |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 | <i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i> |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI |
| 03 01 | <i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i> |
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04 |
| 03 03 | <i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i> |
| 03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE |
| 04 01 | <i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i> |
| 04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 02 | <i>Rifiuti dell'industria tessile</i> |
| 04 02 21 | Rifiuti da fibre tesili grezze |
| 04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
| 07 02 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i> |
| 07 02 13 | Rifiuti plastici |
| 07 05 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i> |
| 07 05 14 | Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 03 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i> |
| 08 03 18 | Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose |
| 09 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |

| | |
|--------------|---|
| 09 01 | Rifiuti dell'industria fotografica |
| 09 01 07 | Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 08 | Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 09 01 12 | macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio. |
| 10 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO |
| 10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
| 12 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| 12 01 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
| 15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 15 02 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO. |
| 16 01 | Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08) |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | plastica |
| 16 01 20 | vetro |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 02 | Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi |
| 16 02 16 | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
| 16 03 | Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati |
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 03 06 | rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 | Batterie ed accumulatori |
| 16 06 04 | batterie alcaline non contenenti mercurio |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE |
| 17 02 | Legno, vetro e plastica |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 02 03 | plastica |
| 17 04 | Metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |

| | |
|--------------|---|
| 17 04 04 | zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 18 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03) |
| 18 01 | <i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i> |
| 18 01 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 01 09 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 18 02 | <i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i> |
| 18 02 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 02 08 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 19 | RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI |
| 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
| 19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | <i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i> |
| 20 01 01 | Carta e cartone |
| 20 01 02 | Vetro |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | Abbigliamento |
| 20 01 11 | Prodotti tessili |
| 20 01 25 | Olii e grassi commestibili |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. |
| 20 01 38 | Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plastica |
| 20 01 40 | Metallo |
| 20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | <i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i> |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
| 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| 20 03 | <i>Altri rifiuti urbani</i> |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | Rifiuti di mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi

diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

TARI - ALLEGATO D - ELENCO DELLE STRADE

SOGGETTE A RIDUZIONE

1. Salita Baglio
2. Via Castello
3. Via Puzillo
4. Via Cappella
5. Via Castellomata Orso
6. Via Riulo
7. Via Cammarone
8. Via dei Famuli
9. Via San Michele Arcangelo
10. Via Corte
11. Via delle Sorgenti
12. Via Santa Caterina – Tovere
13. Via Costantinopoli
14. Via Marchese
15. Via Sopramare
16. Via Porta Riviaccio
17. Via Marrano
18. Via Tobulum
19. Via San Marco
20. Via Mola della Salice
21. Via Vagno
22. Salita Pastena
23. Via Montelungo
24. Via Valle di Pogerola
25. Salita Pomicara
26. Via Montetillo
27. Via Bottara

28. Salita San Pietro a Dudaro
29. Via Ortello
30. Via Capoderini
31. Salita Tuoro
32. Via Ospedale
33. Salita dello Spinale
34. Traversa Torre di Vettica
35. Via Paglietto
36. Salita Montefunzione
37. Via Finestra
38. Via Palavena
39. Salita Monterosso
40. Via Giovanni d'Amalfi
41. Via Paoella
42. Salita per Pogerola
43. Via Lone
44. Via Petrarca
45. Via Leone X Papa
46. Via Maestra dei Villaggi
47. Via Pietralato
48. Via Giovanni Amendola
49. Via Grotte di Palavena
50. Via Festola
51. Via Lama Paletta
52. Via Petigno Casa Ingenito
53. Via Petigno Casa laudano
54. Piazza Amodio don Gaetano
55. Via Casa Delino
56. Via Canale delle Monache
57. Via Lama
58. Via Petigno del Ciglio
59. Via Vicinale G. Amendola